



SENTENZA N. <u>393/2023</u>
Depositata il <u>13 LUG, 2023</u>
R.G. n. <u>531/22</u>
Cron. n. <u>1492/23</u>

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

Dott. Roberto Pascarelli

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 531/2022 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 73 del 14.4.2022, non
notificata;

avente ad oggetto: A.N.F.

promossa da:

Fall Ousseynou, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Baiocchi ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna – appellante;

nei confronti di:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Montanari e Riccardo Salvo
ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale di
Bologna – appellato;

posta in decisione all'udienza collegiale del 6.7.2023,

udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini,

viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera sintetica ma al contempo esaustiva nella gravata pronuncia, ove si ha modo di leggere: *“Il ricorrente domanda la condanna dell’Istituto al pagamento di assegni per il nucleo familiare (A.N.F.). Ha preceduto la domanda giudiziale (formulata retroattivamente per il quinquennio anteriore) una domanda amministrativa di “autorizzazione” agli assegni per il nucleo familiare inoltrata ad INPS, domanda respinta, al pari del ricorso amministrativo, respinto dal comitato provinciale. La domanda amministrativa era limitata all’inserimento di determinati familiari nel nucleo del ricorrente, senza alcuna documentazione reddituale dell’istante, necessaria anno per anno secondo la procedura (posto che occorre sia per quantificare l’assegno, che per escludere l’esistenza di una causa di esclusione dal punto di vista reddituale, che si registra essenzialmente se il reddito da capitali supera quello da lavoro di una certa percentuale). Il ricorso amministrativo, invece, comprendeva direttamente una pretesa economica, formulata per somme di denaro, una per ciascuno dei 5 anni per i quali venivano richiesti – come detto in un’unica soluzione – tutti gli assegni familiari non percepiti. Il rigetto in fase amministrativa era giustificato dall’applicabilità di una normativa restrittiva per lo straniero extracomunitario circa il luogo di residenza dei figli (che, mentre per l’italiano, potevano anche risiedere all’estero e ciononostante andavano considerati nel nucleo familiare ai fini degli assegni, per l’extracomunitario si calcolavano solo se residenti sul suolo della Repubblica)”*.

Il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari spiegate dall’INPS di difetto di legittimazione passiva (non essendo stato evocato in giudizio il datore di lavoro dell’allora ricorrente) e d’improcedibilità dell’azione giudiziaria per asserito difetto di previa domanda amministrativa, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite fra le parti. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi,

ha ritenuto infondata la domanda giudiziaria sul rilievo che l'allora ricorrente non avrebbe *“depositato la documentazione reddituale, ossia l'autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno, indicare i redditi del proprio nucleo familiare”*.

2. Il sig. Fall Ousseynou ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via principale: - riformare e/o annullare la sentenza n. 73/2022 del 14/04/2022 del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo Familiari, proposta dal sig. Fall Ousseynou, con decorrenza 01/01/2016, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello; - conseguentemente condannare l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, a corrispondere al sig. Fall Ousseynou la somma netta di € 21.752,34, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc”*.

A supporto delle suesposte conclusioni, l'appellante ha articolato tre motivi di gravame così rubricati: *“1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto – erronea valutazione dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di autorizzazione al percepimento degli assegni familiari (ANF)”*; *“2) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della prestazione dell'Assegno al Nucleo Familiare – erronea valutazione del requisito reddituale”*; *“3) Errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione ANF – mancata contestazione di INPS circa un fatto decisivo del giudizio – errata applicazione del principio di non contestazione di un fatto”*.

Nell'atto di gravame, a specifica censura delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, si afferma che: *“Il lavoratore richiedente, azionava il giudizio di primo grado allegando ogni documentazione utile ai fini di determinare l'accertamento del diritto dell'istante a poter richiedere (e percepire) Assegni per il Nucleo Familiare, ovvero il titolo di soggiorno (permesso UE per soggiornanti*

di lungo periodo), certificati comprovanti il rapporto di coniugio-filiazione (certificazioni provenienti dall'Ambasciata Italiana in Senegal, ovvero dal Consolato Senegalese in Italia, tradotti e legalizzati), status di lavoratore dipendente (estratto conto contributivo INPS), la situazione reddituale (modello 730 per ogni anno di riferimento)".

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello *ex adverso* proposto rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previo accoglimento dei motivi spiegati nella presente memoria di costituzione in giudizio, respingere tutte le domande svolte da parte appellante, siccome infondate, in fatto e diritto, confermando la sentenza appellata. Spese come per Legge"*.

3. Dirimente ai fini della presente decisione in guisa di "ragione liquida prevalente" è la questione, ben focalizzata dal primo Giudice, della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale del proprio nucleo familiare, che è consustanziale alla concessione del beneficio, determinandone l'an oltre al *quantum*, e le sue conseguenze.

L'appellata sentenza puntualizza che: *"INPS ha evidenziato l'impossibilità di determinare l'entità dell'assegno, posto che il ricorrente non ha mai (né in sede amministrativa, né in questa sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale, ossia l'autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno, indicare i redditi del proprio nucleo familiare. Ciò rende impossibile la determinazione della somma spettante a titolo di A.N.F. (che varia – essenzialmente – in base al reddito familiare e in base al numero dei componenti del nucleo, nonché in presenza di soggetti disabili). Effettivamente il ricorrente ha del tutto omesso qualsiasi informazione al riguardo (probabilmente sulla base della circostanza che l'unico motivo di preclusione all'accoglimento della sua istanza fosse rappresentata, in fase amministrativa, dalla questione di diritto relativa alla computabilità o meno dei figli residenti all'estero)"*. Ed invero, l'allora ricorrente, odierno appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dispetto di quanto da lui sostenuto nell'atto di gravame, non ha specificato in alcun modo né il proprio reddito, né quello dei componenti del proprio nucleo familiare.

L'appellante, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado non ha nemmeno prodotto, come sarebbe stato suo onere fare, idonea documentazione comprovante il proprio reddito e quello dei componenti del proprio nucleo familiare per gli anni in contestazione. Ed invero, il solo "reddito da lavoro dipendente" percepito dall'appellante è indicato, per altro in maniera non convergente, nel suo estratto conto previdenziale (cfr. doc. 1 fasc. primo grado appellante) e nei conteggi di parte da lui prodotti (cfr. doc. 8 fasc. primo grado appellante). Non vi è alcun riscontro documentale, invece, circa altre eventuali fonti di reddito o in relazione ai redditi dei componenti del nucleo familiare. Si badi bene che nemmeno sono sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi dell'odierno appellante, posto che ai fini degli A.N.F. occorre considerare e sommare tutti i redditi familiari, ragione per cui in assenza di ulteriore documentazione non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendo ovviamente escludersi a priori che nella famiglia dell'allora ricorrente residente in madrepatria (moglie e figli) non vi siano percettori di reddito da lavoro o addirittura non vi siano altre e diverse fonti di reddito.

Per altro, sul punto nessuna nuova idonea produzione è stata svolta in sede di gravame, né sono state formulate specifiche richieste istruttorie. Ed invero, va ricordato ai sensi dell'art. 2, commi 9 e ss., del d. l. n. 69/1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988, che disciplinano in specifico i requisiti reddituali per l'accesso al beneficio di cui trattasi *"9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. (...) Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di*

residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare". Quanto ai requisiti previsti in relazione alle certificazioni rilasciate da enti di Stati esteri, l'art. 2, primo e secondo comma, del D.P.R. 394/1999, recante la disciplina regolamentare di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, all'art. 2, riguardante i rapporti con la pubblica amministrazione, stabilisce quanto segue "1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati".

L'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pone invece le seguenti norme: *“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atto o documenti non veritieri”*. L'art. 33, secondo e terzo comma, del suddetto testo unico prevede infine che *“le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai loro funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”*. Non è sufficiente, quindi, a fini probatori, ai sensi della normativa sopra richiamata (v. le condizioni poste dall'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000), la dichiarazione personale ex

art. 46 cit. (utile all'esenzione dal pagamento del C.U.) che l'appellante ha prodotto in corso di causa (tra l'altro tardivamente, in relazione al periodo di interesse, potendo avvenire il deposito in primo grado) al fine di dar conto della composizione del nucleo familiare (tutti i componenti sono residenti in Senegal ad eccezione del dichiarante) e l'assenza di redditi per il periodo di interesse.

Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata e, sul piano delle allegazioni, costituisce un semplice sottinteso inespresso della domanda.

Su tali basi l'appellante non può affermare che l'I.N.P.S. non abbia svolto le dovute contestazioni, laddove si consideri che: 1) il ricorso in primo grado non contiene neppure un'affermazione espressa dell'impossidenza di redditi o beni nel Paese di residenza dei sette figli per cui è richiesta la concessione del beneficio; 2) l'I.N.P.S. nella propria comparsa di risposta in primo grado aveva scritto: *“si contesta l'importo dell'A.N.F. preteso in ricorso, [...] in quanto i conteggi prodotti in atti sono del tutto incomprensibili e non consentono di comprendere la correttezza o meno della somma pretesa ed ancor prima l'individuazione dei redditi e degli altri elementi previsti dalla normativa sui quali effettuare il calcolo arretrati relativi all'A.N.F. La somma asseritamente spettante a titolo di ANF arretrati non è in alcun modo determinabile dall'esame dei predetti conteggi prodotti in atti, neppure da una eventuale C.T.U., in quanto risultano del tutto assenti gli elementi considerati dalla normativa di riferimento per il relativo calcolo (di cui al MOD. ANF/DIP prodotto in atti)”*; 3) gli oneri di deduzione, allegazione e prova previsti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. si pongono in parallelo, di talché il grado di specificità della contestazione si correla al grado di specificità dell'allegazione attorea, qui insussistente.

Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che *“nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti*

istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo" (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di *semiplena probatio* dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede si afferma, tenuto conto dei principi applicabili anche in *subiecta materia* pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *"in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale"* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *"nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarie e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello"* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

A conclusione sul punto è rilevante quanto affermato da Cass., 8.3.2023, n. 6953, secondo la quale *"Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente,*

per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve, infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare”.

Vanno poi recepiti e confermati gli assunti contenuti nell'appellata sentenza:

1) in punto d'irrelevanza della circostanza che il rifiuto dell'INPS dell'autorizzazione all'inserimento dei familiari, oggetto della prima domanda

trasmessa, abbia precluso la compilazione del secondo modulo prescritto in materia, contenente l'autocertificazione dei redditi (di cui al primo motivo d'appello), essendo "*il sistema di tutela giudiziale in materia fondato su giudizi che attengono ai diritti (ed ai rapporti giuridici) e non già incentrati sulla legittimità formale di un determinato atto amministrativo (cosicché, seppure un atto procedimentale possa dirsi viziato, il risultato processuale sarà sempre e solo ancorato all'esistenza o meno del diritto soggettivo)*", e 2) in punto d'impossibilità di procedere allo scrutinio della domanda attorea limitandone la portata all'accertamento in astratto del diritto con condanna generica in relazione al *quantum*, sia perché, come già detto, l'*an* della prestazione, nel caso di specie, è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo: si tratta, dunque, non già di una unica prestazione (gli A.N.F. in generale), ma di un fascio di prestazioni, di diversa entità, ciascuna delle quali ancorata ad uno specifico requisito reddituale, mancante il quale non è possibile (in alcun modo) collocare la domanda in alcuno degli scaglioni che rappresentano le tante prestazioni che vanno genericamente sotto il nome di A.N.F.; sia perché la richiesta di condanna dell'odierno appellante, allora ricorrente è sempre stata specifica e determinata anche nel *quantum*, che rappresenta un specifico profilo della domanda e che è onere dell'attore dimostrare. Ed ovviamente non si può trasformare - in mancanza della volontà delle parti ed a certe condizioni - un rigetto per mancanza di prova del *quantum* in un accoglimento limitato al solo *an debeatur*.

4. Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.

5. Alla reiezione dell'appello consegue *ex art. 91 c.p.c.* la condanna dell'appellante, risultato totalmente soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 4 del decreto cit. e della serialità del contenzioso.

Non trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002, tenuto conto delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza gravata;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 915,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023.

Il Consigliere est.

Dott. Luca Mascini

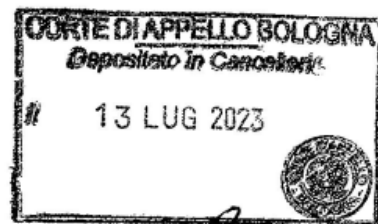
Il Presidente

Dott.ssa Marcello Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi

[minuta depositata il *13/6/23*]



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi